

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI
DI TRASPORTO SCIISTICI, DELLE PISTE DI SCI ALPINO
E LORO PERTINENZE E DEI BENI ACCESSORI DELLA SEGGIOVIA MELETTE
"BUSA FONDA MONTE LONGARA" LOTTO 3 e 4 PER UN PERIODO DI N. 12 ANNI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art.1 – Oggetto e forma dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento in Concessione per la DURATA di 12 ANNI, da intendersi dalla firma congiunta del Contratto di Concessione, della gestione degli Impianti Comunali di Trasporto Sciistici, delle Piste di Sci Alpino e loro Pertinenze e dei Beni Accessori della Seggiovia "Melette - Busa Fonda Monte Logara" Lotto 3 e 4.

Il Comune concede in gestione i beni al Concessionario per le sue finalità sportive, turistiche e ricreative, che si estrinsecano attraverso la fruizione dei beni medesimi.

Il diverso utilizzo dei beni o di una parte di essi, anche temporaneo, dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto dal Comune.

I beni oggetto dell'affidamento in concessione sono i seguenti:

A) Inquadramento Territoriale e Localizzazione Geografica

L'area è situata all'interno della ski-area "Meletta 2000", stazione sciistica risalente ai primi anni '70 localizzata nel quadrante nord orientale della Provincia di Vicenza e dell'Altopiano di Asiago (dei Sette Comuni), interamente in territorio comunale di Gallio, località Melette.

Il tracciato dell'impianto si sviluppa lungo le pendici orientali del Monte Meletta di Gallio dal fondovalle Campomulo in località Calcara - Busa Fonda (m s.l.m. 1424,50) fino alla sommità del crinale in località denominata Meletta Monte Longara (m s.l.m. 1610,76). La località è raggiungibile attraverso il primo tratto della strada comunale di Campomulo della lunghezza di circa 3,5 chilometri che si sviluppa in fondovalle omonima e che dal centro della cittadina di Gallio conduce alla località omonima; la strada è dotata di carreggiata asfaltata della larghezza media di 6,00 m. Appena sopra quota 1400 m s.l.m., nelle immediate adiacenze della strada di accesso che si sviluppa nel fondovalle, si trovano gli ampi parcheggi veicolari in terra battuta su superficie utile di quasi 20.000 metri quadrati per oltre 800 posti auto, la struttura turistico ricettiva che costituisce terminal turistico della ski area denominata Baita "Sporting Club" dotata di servizio bar, ristorante selfservice, noleggi ski, solarium, uffici della direzione, locali di servizio, depositi, officina.

B) Oggetto ed Obiettivi

Il progetto definitivo degli "Interventi di ammodernamento e completamento dei comprensori sciistici dell'Altopiano di Asiago – Lotto n. 3 e 4 – Ski Area Melette 2000" prevede l'ammodernamento dell'attuale sistema di risalita a fune "Busa Fonda Monte Longara", mediante realizzazione di una nuova seggiovia monofune ad attacchi fissi con veicoli quadriposto destinata al trasporto di sciatori in salita con sci ai piedi (servizio invernale) in sostituzione delle preesistenti sciovie fuori servizio.

L'impianto avrà funzionamento invernale con trasporto di soli sciatori in salita a pieno carico; la portata oraria prevista è di 900 p/h.

La progettazione ed il dimensionamento dell'impianto sono condotti per la portata massima prevista di 1200 p/h alla velocità di 2,5 m/s.

- L'impianto in oggetto è denominato **CF4 BUSA FONDA – MONTE LONGARA**.
- La stazione di valle è una motrice fissa, con diametro della puleggia di 4900 mm.

- La stazione di monte è una rinvio tenditrice, con diametro della puleggia di 4900 mm;
- L'intervia in linea è di 4900 mm.
- Le seggiole quadriposto sono di tipo aperto, provviste di barra poggiasci.
- Il ramo di salita è il sinistro, perciò il moto avviene in senso orario.




Fig. 1 - Estratto Corografia con nuovo impianto in progetto

La realizzazione del nuovo impianto funiviario, di concezione moderna ed evoluta, si propone i seguenti obiettivi:

- garantire ed assicurare la funzionalità del trasporto di pedoni e sciatori dal fondovalle Campomulo in località Calcara – Busa Fonda nei pressi della Baita “Sporting Club” fino alla sommità del Monte Longara di Gallio in località Meletta in prossimità e vicinanza della Baita “La Solaia” almeno per i prossimi quarant’anni;
- garantire contestualmente la sopravvivenza e il proseguimento dell’attività della ski area “Melette 2000” per l’importanza del collegamento funiviario che costituisce non solo impianto di ricircolo nei riguardi delle piste di discesa direttamente asservite ma anche fondamentale arroccamento in quota necessario per l’utilizzo delle altre piste di discesa ed impianti della ski area delle Melette;
- aumentare sensibilmente la qualità dell’offerta turistica per le caratteristiche tecniche intrinseche del nuovo impianto in materia di portata oraria massima, velocità del trasporto, fruibilità dell’accesso anche da parte di viaggiatori con ridotte capacità motorie, qualità del servizio di trasporto, etc. come garantito dai moderni impianti di questa tecnologia;
- valorizzare dal punto di vista turistico, ambientale e paesaggistico in particolare il contesto dell’area di partenza in fondovalle Campomulo interessato dai parcheggi, dal terminal turistico della Baita “Sporting Club” e dalle aree di partenza degli impianti a fune principali;
- conseguentemente aumentare l’appetibilità e la redditività complessiva della ski-area, incrementando e riqualificando l’offerta turistica nei riguardi dei flussi turistici attuali e potenziali della stazione turistica estiva ed invernale di “Melette 2000” rilevando che la qualità e modernità della nuova infrastruttura funiviaria non ha per ora eguali non solo nell’ambito dell’Altopiano di Asiago ma anche in tutta la Provincia di Vicenza.




Fig. 2 - Estratto Corografia CTR: Sistema piste ed impianti Ski area "Melette 2000 " con interventi in progetto

C) Seggiovia quadriposto Busa Fonda Monte Longara - Caratteristiche Tecniche generali dell'Impianto:

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL'IMPIANTO - Servizio invernale CF4 BUSA FONDA MONTE LONGARA

quota s.l.m. della stazione a valle (p.i.) M.T.: m s.l.m. 1424.60

quota s.l.m. della stazione a monte (p.i.) R.F. m s.l.m. 1610.76

quota fune m. 3.55

lunghezza orizzontale tra ingressi stazioni terminali m 662.65

dislivello fra le stazioni terminali m 186.16

lunghezza inclinata m 694.08

numero totale sostegni n. 7

numero totale sostegni d'appoggio n. 5

numero totale sostegni di ritenuta n. 1

numero totale sostegni in appoggio-ritenuta n. 1

diametro rulli d'appoggio mm 420

diametro rulli di ritenuta mm 420

diametro fune portante mm 36

intervia in linea m 4.90

intervia in stazione m 4.90

numero dei veicoli totale n. 47

numero morse per veicolo n. 1

massa veicolo vuoto kg 195

intervallo di tempo minimo tra i veicoli s 12.19
equidistanza minima tra i veicoli m 30.48
velocità di esercizio m/s 2.5
velocità con motore di recupero m/s 0.8
portata oraria iniziale/finale p/h 1181
numero motori principali elettrici (az. diretto) n. 1
potenza assorbita a regime kW 95
potenza assorbita a regime kW 150
tiro nominale del dispositivo di tensione (Tn) daN 42000
senso di rotazione orario
tempo di percorrenza s 4'37"
collegamento fra le stazioni interrato

D) Descrizione Tecnica Generale dell'Impianto

L'impianto in progetto è una seggiovia quadriposto monofune ad ammortamento temporaneo dei veicoli a posti agganciati automaticamente alla fune portante – traente chiusa ad anello mediante impalmatura e dotata di moto continuo unidirezionale.

D1) Stazione di valle (motrice - fissa)

La stazione di valle è realizzata con un rigido telaio longitudinale in acciaio sul quale sono fissati gli organi meccanici, l'insieme è protetto da una copertura di tipo "alto" in lamiera verniciata del tipo a protezione integrale, accessibile all'operatore, completo di finestrate, impianto luce e porta di accesso. Al telaio sono fissate anche le rulliere di avanzamento e le rotaie guida seggiole. Il telaio è ancorato con tirafondi passanti alla stele in cemento armato. Sulla stele è previsto il tubo per l'ancoraggio della fune, dove sono apposte le targhette riportanti il massimo tiro ammissibile. L'imbarco degli sciatori avviene parallelamente all'asse impianto tramite apposito tappeto di imbarco, ed è regolato da un cancelletto cadenziatore.

La cabina di comando è collocata sul lato imbarco sciatori in posizione tale da consentire un facile controllo.

D2) Stazione di monte (rinvio - tenditrice)

La stazione di monte è realizzata con un robusto telaio longitudinale in acciaio zincato, sul quale scorre il carrello tenditore. Il telaio è ancorato attraverso tirafondi passanti alla stele in cemento armato con relativo plinto di fondazione.

In corrispondenza del carrello è fissata la scala graduata per il controllo della corsa del carrello e del cilindro.

Lo sbarco degli sciatori avviene parallelamente all'asse impianto.

La cabina di comando è collocata sul lato imbarco sciatori in posizione tale da consentire un facile controllo delle fasi di imbarco.

Azionamenti

L'azionamento è del tipo sospeso, ovverosia gli argani motore principale e di recupero sono posizionati in stazione e protetti dalle intemperie da una copertura "alta". Tutte le apparecchiature meccaniche destinate alla trazione dell'impianto sono posizionate su di un telaio motore, ancorato a sua volta con tirafondi passanti alla stele in cemento armato.

Le modalità di funzionamento dell'impianto sono:

- **Principale invernale** piena portata 1181 p/h alla velocità massima 2.50 m/s (alimentazione del motore elettrico principale da rete);
- **recupero** portata 378 p/h alla velocità 0.8 m/s (motore diesel/idraulico).

Saranno a carico del concessionario la presentazione della documentazione alla Provincia di Vicenza/Ministero dei trasporti per l'ottenimento del Decreto di autorizzazione Provinciale di apertura al Pubblico Servizio.

Presso la cabina di comando della stazione motrice della seggiovia dovrà essere conservata copia completa degli elaborati progettuali, gli schemi elettrici, il regolamento di esercizio, il piano di salvataggio e il manuale d'uso e manutenzione.

Con la seggiovia verranno consegnate tutte le componenti di ricambio e gli attrezzi esistenti.

L'impianto deve essere conforme al "Decreto n. R.D. 337 – 08.09 del 16 novembre 2012"

"Disposizioni e prescrizioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone Armonizzazione delle norme e delle procedure con il decreto legislativo 12 giugno 2003. N. 210 di attuazione della direttiva europea 2000/9/CE.

Art. 2. Gestione della piste da sci

Il Concessionario è tenuto ad uniformare la gestione delle piste Comunali da sci alpino servite dalla seggiovia quadriposto "Busa Fonda Monte Longara", nonché di tutte le strutture oggetto del presente bando ai criteri di:

- sicurezza di esercizio;
- sicurezza sul lavoro;
- qualità del servizio svolto;
- completezza dell'offerta;
- durata del servizio (aperture stagionali ed orario giornaliero di funzionamento).

Circa la durata della stagione di apertura, si intende quella invernale.

Per la stagione estiva, fatto salvo contratti in essere con terzi da parte dell'Amministrazione Comunale di Gallio, e nel rispetto dei diritti Pascolivi e legati alle attività Malghesi, previa autorizzazione e condivisione tra i soggetti coinvolti, si potrà convenire all'utilizzo di parte delle piste per scopi turistici/sportivi. Il Concessionario comunicherà su quali tratti o porzioni intenderà svolgere tali attività, prevedendo la relativa tracciabilità e messa in sicurezza.

Il Concessionario, al fine di consentire le verifiche da parte dell'Amministrazione Concedente, riguardo l'apertura stagionale della seggiovia è tenuto a comunicare annualmente i periodi e gli orari di apertura al pubblico della stessa.

Circa la sicurezza di esercizio della pista da sci, essa viene garantita dal Concessionario mediante l'attuazione di tutte le misure necessarie a garantire l'incolumità degli sciatori che percorrono il demanio sciabile in accordo ai contenuti della Legge 24 dicembre 2003, n.363 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo". In particolare ai sensi dell'articolo 4 comma 1 della Legge 24 dicembre 2003, n.363 il Concessionario in qualità di concessionario delle aree sciabili è civilmente responsabile della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste e non può consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del concessionario in relazione all'uso di dette aree.

Il Concessionario ha l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo (ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 24 dicembre 2003, n.363).

Qualora durante il periodo di validità della Concessione entrino in vigore nuove normative sia di carattere regionale sia di carattere nazionale riguardanti la sicurezza di esercizio degli impianti a fune o la sicurezza di esercizio delle piste da sci, il Concessionario ha l'obbligo di attuare, a proprie spese, gli interventi necessari a garantire il rispetto delle nuove norme in vigore.

Il Concessionario, ai sensi dell'articolo 3 comma 2 della Legge 24 dicembre 2003, n.363 ha l'obbligo di assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso. Pertanto il concessionario ha l'obbligo di garantire per tutto l'arco stagionale e per tutto l'orario di apertura dell'impianto il servizio di primo soccorso piste, mediante almeno due operatori, propri dipendenti o facenti capo, in regime di convenzione, a Forze dell'Ordine, Forze Militari o Associazioni specialistiche di

volontariato; detto servizio dovrà essere dotato almeno di:

- una motoslitta attrezzata per il soccorso;
- un impianto di comunicazione radio efficiente;
- due toboga;
- il materiale sanitario necessario al primo soccorso.

Il Concessionario è inoltre responsabile del coordinamento tra servizio soccorso piste e servizio di pronto soccorso medico.

Analogamente ed in conformità al piano di evacuazione dell'impianto seggioviario superiormente approvato ed allegato alla documentazione tecnica dell'impianto, il concessionario dovrà assicurare con proprio personale o con analoga convenzione a Forze dell'Ordine, Forze Militari o Associazioni specialistiche di volontariato, il servizio di evacuazione dell'impianto nel caso di fermata prolungata dello stesso.

Piste comunali sci alpino:

Il Concessionario è tenuto alla battitura, tracciatura e delimitazione (ove necessario con stesa di reti idonee nei punti pericolosi) dei vari anelli di pista avuti in gestione, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche e con obbligo di impianto in loco di adeguata segnaletica per segnalare i vari percorsi – incroci a raso etc..

L'obbligo di manutenzione delle piste comprende anche l'eventuale riporto di neve per la sistemazione di punti critici o poco innevati, con eventuale supporto dei mezzi e personale comunale;

Il Concessionario è altresì obbligato alla pulizia primaverile delle piste avute in gestione, da eseguirsi entro il termine annuo del 30 maggio e, comunque, entro 30 giorni dalla cessazione di eventuali cause di forza maggiore che impediscano obiettivamente il puntuale rispetto del termine ordinario di cui sopra.

Compete pure al Concessionario il controllo e gestione delle piste ed aree di pertinenza in occasione dello svolgimento di attività agonistiche nonché il controllo sul corretto utilizzo delle piste e la gestione completa degli ski pass.

Rimane riservata alla determinazione del concessionario, in accordo con il Comune di Gallio, ogni variazione della gestione dello ski-pass necessario per l'utilizzo delle piste da sci alpino affidate in concessione e delle relative strutture previa comunicazione al Comune prima dell'inizio di ciascuna stagione invernale, comunque entro il 15 dicembre di ciascun anno.

Il Comune di Gallio si riserva di autorizzare lo svolgimento di gare di sci alpino – manifestazioni sportive – organizzate dalle locali associazioni – previo accordo tra il concessionario e la associazione organizzatrice stessa in numero di 4 nel periodo invernale.

Manifestazioni di particolare rilievo e che si protraggano per più giorni (campionati italiani – gare nazionali ed internazionali etc.), dovranno preventivamente essere concordate tra comitato organizzatore – Comune di Gallio e concessionario

In occasione dello svolgimento di manifestazione sportive organizzate da Società e/o Associazioni diverse da quella Concessionaria, il corrispettivo per l'adeguato apprestamento della pista sarà determinato secondo la discrezionale valutazione del Concessionario.

L'attività di controllo sulle piste dovrà essere espletata dal Concessionario a mezzo di apposito personale all'uopo facilmente identificabile - (giacca gestori impianto etc.).

Il Concessionario è responsabile di eventuali sinistri e degli adempimenti previdenziali collegati alla gestione delle piste e dovrà stipulare apposita polizza assicurativa.

Art. 3. Sicurezza sul lavoro

Circa la **sicurezza sul lavoro**, essa verrà garantita dal Concessionario con l'adempimento degli obblighi di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81; in particolare il Concessionario dovrà aggiornare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR/DVRI) tenendo conto delle nuove infrastrutture prese in gestione.

Tale documento aggiornato dovrà essere depositato in copia presso l'Amministrazione Concedente

e quindi sottoposto annualmente a revisione periodica, con particolare riguardo ad eventuali sopravvenute modifiche legislative in materia ed ai mutamenti delle condizioni lavorative a seguito di nuove realizzazioni, acquisti di attrezzature, modifiche, eccetera. Al Concessionario spetta l'obbligo di nomina e remunerazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), del Medico Competente (MC) e delle figure scelte tra i lavoratori ed incaricate dell'attuazione delle misure di sicurezza (RSL). Il Concessionario deve inoltre adempiere ad ogni obbligo connesso con il D. Lgs. 81/2008, in particolare in fase di progettazione e realizzazione di nuove opere o comunque in tutti i cantieri ove si configurino gli obblighi prescritti dalla specifica normativa.

Art. 4. Qualità del servizio svolto e completezza dell'offerta

Circa la qualità del servizio svolto e la completezza dell'offerta, queste dovranno essere garantite dal Concessionario non solo con l'adempimento degli obblighi contenuti nel presente Capitolato Speciale di Appalto e nel contratto, ma anche attraverso l'impegno del Concessionario ad organizzare la propria struttura in modo tale da assicurare:

- la regolare battitura della pista e la regolare apertura della seggiovia durante tutta la stagione invernale anche in seguito al verificarsi di eventi atmosferici avversi;
- la disponibilità dei necessari uomini e mezzi per l'esercizio della seggiovia, eventuale produzione di neve artificiale, la battitura della pista la realizzazione delle operazioni di manutenzione e quant'altro necessario per soddisfare le esigenze della clientela.

Per "regolare apertura" si intende quella indicata al successivo articolo 5.

Art. 5. Durata del servizio (aperture stagionali ed orario giornaliero di funzionamento)

Stagione invernale ed estiva.

Con apertura invernale si intende l'apertura al pubblico degli impianti di risalita e delle relative piste in condizioni di innevamento tali da garantire la pratica dello sci in condizioni di sicurezza.

- L'inizio della stagione invernale è stabilito per il fine settimana che precede il giorno 8 dicembre.
- Un eventuale termine posticipato è ammesso in caso di condizioni meteorologiche particolarmente sfavorevoli (mancanza di neve al suolo e/o cause di forza maggiore). Il Concessionario ha comunque facoltà di anticipare il termine di apertura senza potersi rivalere sull'Amministrazione Concedente per eventuali maggiori spese sostenute.

- Il Concessionario si impegna a garantire la tempestiva apertura al pubblico della seggiovia "Busa Fonda Monte Longara" in concomitanza dell'apertura al pubblico degli altri impianti presenti sulla ski area Melette 2000 al verificarsi delle idonee condizioni di innevamento.

- Il termine della stagione invernale è stabilito con l'ultima domenica di marzo. Un eventuale termine anticipato è ammesso in caso di condizioni meteorologiche particolarmente sfavorevoli (mancanza di neve al suolo) e/o per cause di forza maggiore. Il Concessionario ha comunque facoltà di posticipare il termine di chiusura senza potersi rivalere sull'Amministrazione Concedente per eventuali maggiori spese sostenute.

Nel caso di mancata apertura nei periodi sopra indicati, il Comune si riserva di provvedere alla revoca della concessione, e all'eventuale richiesta di risarcimento del danno.

Art. 6 . Piano tariffario

Il concessionario ha l'obbligo di offrire la possibilità di acquisto del biglietto singolo di viaggio per la seggiovia "Busa Fonda Monte Longara" come previsto dalla normativa e inoltre potrà acquistare i titoli di viaggio valevoli anche per l'utilizzo sugli altri impianti del comprensorio " secondo la seguente tipologia:

- biglietto mattutino
- biglietto giornaliero;
- biglietto pomeridiano;

- biglietto plurigiornaliero;
- biglietto ad orario
- tessera a punti.

E' facoltà del Concessionario incrementare le tipologie dei biglietti in vendita nel rispetto delle regole stabilite di comune accordo con gli altri gestori di impianti di risalita siti nel comprensorio del Comune di Gallio.

In presenza di convenzioni sovracomunali degli ski-pass-la gestione degli ski-pass dovrà essere unificata con gli altri gestori in particolare con le piste ed impianti immediatamente adiacenti e funzionalmente collegati.

Il Concessionario ha facoltà di applicare tariffe promozionali.

Le tariffe e le eventuali promozioni non dovranno essere discriminanti nei confronti delle persone e delle associazioni.

Art. 7. Direttore di esercizio degli impianti a fune

Il Concessionario è tenuto a nominare un Direttore di Esercizio della seggiovia “Busa Fonda Monte Longara” abilitato ai sensi del D.M. 5 giugno 1985 n. 1533.

La nomina del Direttore di Esercizio è a discrezione del Concessionario, salvo benessere dell'ufficio speciale trasporti impianti fissi (U.S.T.I.F.) di Venezia.

Al Direttore di Esercizio competono le funzioni cui all'articolo n. 3 del D.M. 5 giugno 1985 n. 1533 e cui alla Circolare DG n.125/85 DC. va n. 17/85.

Il Concessionario si assume gli obblighi cui all'articolo n. 6 del D.M. 5 giugno 1985 n. 1533.

Art. 8. Personale destinato a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a fune (agenti di stazione, macchinisti, capo servizio)

Il Concessionario è tenuto ad assumere il personale necessario a garantire la sicurezza in esercizio della seggiovia “Busa Fonda Monte Longara” (Capo servizio, macchinista, agenti di stazione), personale responsabile inoltre delle operazioni di manutenzione della stessa.

Il Capo Servizio deve essere abilitato alla mansione svolta ai sensi della normativa vigente in materia di impianti a fune (D.P.R. 11 luglio 1980 n.753, D.M. 5 giugno 1985 n. 1533, D.M. 24 marzo 1987 n. 102) per trasporto pubblico comprovata dal possesso di apposito patentino valido rilasciato o comunque riconosciuto dall'USTIF di Venezia.

I macchinisti e gli agenti di stazione dovranno essere abilitati dal Direttore di Esercizio, su proposta del Capo Servizio, secondo quanto previsto dalle apposite norme emanate in applicazione dell'articolo 9, terzo e quarto comma del D.P.R. 11 luglio 1980 n.753.

La sorveglianza tecnica specifica sull'operato riguardo agli addetti agli impianti a fune è competenza del Capo Servizio, il quale riporta direttamente al direttore di esercizio, nominato ai sensi dell'articolo 13 del D.M. 5 giugno 1985 n. 1533. e s.m.i..

Art. 9. Personale adibito alla battitura delle piste o ad altri compiti non strettamente legati al funzionamento degli impianti a fune.

Il Concessionario è tenuto ad assumere il personale necessario alla battitura meccanica delle piste servite dalla seggiovia quadriposto “Busa Fonda Monte Longara” ed allo svolgimento degli altri compiti che si rendessero necessari per il buon funzionamento delle piste da sci alpino e pertinenze facenti parte della ski area oggetto del presente Capitolato.

Tale personale deve essere qualificato ed opportunamente formato all'espletamento dei compiti richiesti.

Tale personale deve operare anche nei periodi fuori esercizio per l'installazione, il rimessaggio e la manutenzione di tutto il materiale utilizzato.

Art. 10. Mezzi battipista.

Il Concessionario, relativamente alle piste da discesa del comprensorio e servite dalla seggiovia “Busa Fonda Monte Longara” ed aree di pertinenza raccordi compresi, è tenuto a garantire la

disponibilità dei mezzi battipista idonei alla gestione della porzione di ski area oggetto del presente Capitolato anche con eventuale convenzione con altri operatori operanti in zona,

Art. 11 - Corrispettivo (prezzo)

Il corrispettivo (prezzo) che il concessionario corrisponderà al concedente è quello risultante dall'offerta presentata in sede di gara e secondo il dettato del Contratto di Affidamento in regime di concessione del servizio di gestione degli impianti ed aree di pertinenza in oggetto riportato.

Art. 12. Durata della concessione, avvio, proroga e rinnovo

La durata della concessione è fissata in **anni dodici** dalla data di stipula del contratto di concessione. Il contratto alla scadenza si intende pertanto risolto senza formale disdetta tra le parti.

Il concorrente si impegna ad avviare il servizio oggetto della concessione quanto prima e non oltre 20 giorni dalla data del Decreto di autorizzazione Provinciale di apertura al Pubblico Servizio, salve eventuali diverse indicazioni fornite dall'Amministrazione.-

La mancata attivazione del servizio nei termini previsti l'Amministrazione costituisce inadempimento contrattuale, con conseguente facoltà di procedere alla risoluzione della concessione e all'incameramento della cauzione definitiva.

Art. 13 - Oneri a carico del concessionario

Il concessionario dovrà conservare i beni concessi in concessione nelle condizioni in cui li rileva all'atto del contratto, con effettuazione delle manutenzioni periodiche ed annuali previsti dalla vigente normativa, ed a condurre la gestione con ogni cura e diligenza, mantenendo i locali e le attrezzature nel perfetto stato di conservazione in cui riconosce di averli ricevuti e/o integrati, obbligandosi ad effettuare le manutenzioni e le riparazioni ordinarie e straordinarie, nonché le eventuali sostituzioni e reintegrazioni (che dovranno essere comunicate all'Amministrazione, per il corretto aggiornamento dell'inventario). In tali obblighi è implicito pertanto quello di riconsegnare, alla scadenza del rapporto, le attrezzature e l'arredamento integri e funzionanti, salvo il normale deperimento d'uso.

Il concessionario resta obbligato alla conservazione dell'avviamento commerciale esistente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2461 e 2562 del C.C. e a non pretendere nulla all'atto della cessazione del rapporto di gestione, a titolo di maggior avviamento o di buonuscita.

Resta salva la necessità per il concessionario, di mantenere i requisiti di legge per la gestione dei beni in concessione.

Al concessionario fanno carico la manutenzione Ordinaria e Straordinaria dei beni concessi in gestione.

Qualora il concessionario non vi adempia in termini ed in tempi tali da garantire il corretto funzionamento ed utilizzo dei beni, il Comune, previa diffida, potrà provvedere direttamente all'esecuzione d'ufficio degli interventi, rivalendosi sulla cauzione definitiva, che dovrà essere integrata per l'importo corrispondente entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta del Comune, accompagnata dalle pezze giustificative della spesa sostenuta.

Di seguito le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, riassunte in modo non esaustivo.

Seggiovia:

- manutenzioni previste dal manuale di uso e manutenzione redatto dal Costruttore, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente e dal DECRETO 11 maggio 2017 "Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone." (decreto di esercizio).

- manutenzioni classificabili tra le ordinarie e straordinarie, non previste dal Manuale ma prescritte o consigliate

dal Costruttore durante la vita dell'impianto, in particolare a seguito di esperienze acquisite su impianti analoghi;

- manutenzioni prescritte dal competente USTIF o dal Ministero dei Trasporti mediante

specifiche circolari o a seguito di visite ispettive;

- manutenzioni dettate dall'esperienza del personale operante presso l'impianto, previo assenso del direttore di esercizio e/o ordinate direttamente da quest'ultimo;
- manutenzioni particolari specificamente riguardanti le condizioni di installazione dell'impianto, anche in rapporto all'ambiente esterno, quali disboscamenti per garantire i franchi regolamentari, recinzioni di sicurezza e prevenzione infortuni per i dipendenti e per il pubblico, sistemazioni del terreno per evitare deflussi impropri delle acque lesivi dell'integrità delle strutture e del funzionamento delle apparecchiature, sistemazioni di scarpate e di pendii, eccetera;
- manutenzioni di tipo edile specificamente riguardanti le costruzioni ospitanti le stazioni, i quadri e le cabine di trasformazione, anche in rapporto all'ambiente esterno, quali impermeabilizzazioni per evitare infiltrazioni d'acqua lesive dell'integrità delle strutture e del funzionamento delle apparecchiature, sistemazioni di scarpate e di pendii, eccetera;
- riparazioni di elementi e/o parti sia strutturali che non strutturali di impianti, meccanismi macchine complesse e quant'altro per garantire il perfetto funzionamento dell'impianto ed accessori;
- sostituzione di elementi interi e/o parti sia strutturali che non strutturali di impianti, meccanismi macchine complesse e quant'altro per garantire il perfetto funzionamento dell'impianto ed accessori;

Pista da sci:

- mantenimento della superficie sciabile in condizioni adeguate all'esercizio dello sci alpino, in particolare con asportazione periodica di sassi affioranti e rastrellatura del piano pista;
- mantenimento della superficie sciabile in condizioni adeguate all'esercizio dello sci alpino, in particolare con battitura e trattamento periodico del piano sciabile e del piano pista e secondo il precedente l'art. 9;
- pulizia di fine stagione da residui dell'attività sciistica ed immondizie, da eseguire entro il 30 maggio di ogni anno;
- esecuzione, se necessario, dello sfalcio estivo;
- estirpazione delle pianticelle di arbusti e di piante d'alto fusto che in seguito al rinnovo naturale del bosco invadono le piste;
- manutenzione e pulizia dei canali di deflusso delle acque meteoriche;
- sistemazione di eventuali danni, in particolare alle rampe, provocati dagli agenti atmosferici normali;
- ripristini delle fallanze del cotico erboso anche mediante semina o idrosemina.
- realizzazione dei necessari interventi di manutenzione sulle componenti elettriche ed idrauliche dell'impianto e meccanismi;
- verifica dello stato di manutenzione e interventi di manutenzione di tutte le componenti elettriche e di assemblaggio dell'impianto dove esistente.

Area a parcheggio e pertinenze:

- manutenzione periodica del piazzale/parcheggio a fondo bianco ed aree di pertinenza attraverso il livellamento e la messa in sagoma periodica del piano viabile, eseguito dove richiesto con mezzi meccanici e con o senza apporto di materiale inerte stabilizzato idoneo, per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte e adatto all'uso specifico, quale parcheggio di servizio al comprensorio sciistico SKI Area Melette.
- fornitura, posa e manutenzione di segnaletica verticale Area parcheggio e pertinenze, per la regolazione dei parcheggi ed area di manovra sia in presenza che assenza di neve. In caso di forti precipitazioni nevose la segnaletica verticale dovrà essere integrata e adeguata allo scopo.
- regimazione e smaltimento acque meteoriche e superficiali in modo continuato per tutta la durata delle Concessione di Servizi ed esecuzione opere integrative per la regolazione delle acque superficiali in occasioni di eventi meteorologici straordinari.
- pulizia, tenuta in ordine e decoro delle aree e pertinenze del comprensorio sciistico Ski Area Melette 2000 aree di pertinenza, oggetto della presente Concessione di Servizi.

Strada di accesso da bivio Via Tura fino all'accesso della malga Busa Fonda Nuova:

- Pulizia e spalatura neve, (completa di salatura e spargimento ghiaino) per la strada da bivio Via Tura fino al bivio malga Busa Fonda Nuova. Il Concessionario si impegna a compartecipare nella misura del 35% del costo annuale per le opere di manutenzione sopracitate (salvo eventuali nuove aperture di attività o chiusure che andranno a rideterminare tale percentuale)
- La manutenzione primaverile ed autunnale di tutti i tombini, cunette e relativo sfalcio dei cigli stradali sarà a carico del concessionario in compartecipazione ed in accordo con le realtà commerciali e turistiche insistenti sul territorio e servite dalle infrastrutture locali.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento al controllo ed alla verifica delle attrezzature date in gestione, rispondendo il concessionario per tutti i danni derivanti da cause diverse dal deterioramento dovuto all'uso ordinario dei beni. Ove da tale verifica emergano gestioni improprie imputabili al concessionario, l'Amministrazione dopo due richiami scritti, si riserva unilateralmente la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, con l'applicazione di una penale pari al danno causato al bene ed ad altri beni, conseguente al danno stesso.

Il concessionario si assume le spese di energia elettrica, di riscaldamento, di consumo acqua potabile, di canone di depurazione e smaltimento acque reflue, compreso l'onere dello svuotamento dei fanghi dalla vasca Imhoff, oltre alle spese per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed ogni altro tributo o tassa o corrispettivo in genere inerenti la concessione.

Le autorizzazioni amministrative relative alle attività svolte dovranno essere acquisite direttamente dal concessionario. Dette autorizzazioni opereranno limitatamente al periodo di concessione e non sono trasferibili essendo vincolate all'attività dell'impianto sportivo oggetto della presente concessione.

Il concessionario è tenuto ad intestare a suo nome le relative utenze (elettriche, idriche, energetiche ect.) entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna dell'impianto per l'inizio della gestione;

Il concessionario si impegna inoltre a:

- collaborare con l'Amministrazione Comunale per studiare soluzioni volte a potenziare l'utilizzo dei beni e a coordinare le varie attività tra cui quelle degli sci club locali;
- promuovere le attività sportive inserendole nella realtà locale e collegandole con le altre Società e Associazioni sportive, ricreative e culturali del territorio, quali lo Sci club Gallio;
- permettere l'utilizzo dei beni a tutte le categorie sociali, con particolare riguardo agli alunni delle scuole materne, elementari e medie il cui accesso e la cui fruizione preferenziale potrà costituire oggetto di appositi protocolli d'intesa;
- programmare nei beni gestiti in concessione attività di carattere ludico, ricreativo, sociale e sportivo/agonistico.
- permessi e assistenza programmata a persone diversamente abili per l'utilizzo degli impianti e servizi annessi, compatibilmente con le peculiarità dei soggetti coinvolti e nel rispetto della sicurezza delle persone e della pubblica incolumità.

Il Concessionario si impegna a praticare uno sconto pari al 50%, sugli abbonamenti stagionali e giornalieri relativi alla stazione sciistica in parola (loc. Melette Busa Fonda), per i residenti dei sei Comuni Altopianesi.

Art. 14 - Pubblicità commerciale

Il concessionario è autorizzato ad effettuare all'interno e all'esterno dei beni pubblicità commerciale in forma visiva, con l'obbligo di uniformarsi alle eventuali prescrizioni tecniche disposte dall'Amministrazione comunale e di ottemperare al pagamento della relativa imposta comunale di pubblicità determinata a norma di legge e di regolamento comunale.

Il piano di utilizzo degli spazi pubblicitari dovrà essere preventivamente approvato dall'Amministrazione comunale. L'installazione delle strutture e degli impianti per la pubblicità è subordinata alle norme regolamentari in materia e il concessionario è tenuto a espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni.

Art. 15 - Oneri a carico del Comune.

Sono a carico del Comune gli oneri e le spese per le verifiche di legge di competenza del proprietario dei beni, non comprese tra gli oneri ed obblighi a carico del Concessionario.

Art. 16 - Attrezzature e arredi

Il concessionario provvederà a proprie spese alla dotazione delle attrezzature e degli arredi, ulteriori a quelli già installati e in dotazione, necessari per il buon svolgimento del servizio, senza poter nulla pretendere al riguardo dall'Amministrazione. Dovrà al riguardo attuare gli impegni assunti in sede di gara.

Nessuna attrezzatura consegnata dall'Amministrazione Comunale potrà essere dal concessionario alienata o distrutta;

Alla data di scadenza della concessione, tutte le opere realizzate dal concessionario sulle strutture, sulle attrezzature e sugli impianti, affidati con scrittura privata dal concedente al concessionario, facenti parte della dotazione dei beni gestiti in concessione, diventeranno di proprietà del Comune di Gallio.

La funzionalità dei beni al termine del periodo di concessione dovrà risultare da apposito verbale.

Nel caso in cui per garantire la funzionalità dei beni, delle attrezzature e degli impianti sia necessario, come da verbale, effettuare degli interventi, questi dovranno essere eseguiti con onere a carico del concessionario. In caso di rifiuto vi provvederà d'ufficio il Comune, rivalendosi sulla garanzia definitiva, fatto salvo sempre e comunque il risarcimento del danno per la maggiore spesa necessaria per ripristinare le condizioni di normale esercizio dei beni.

Art. 17 - Addizioni e miglioramenti apportati dal concessionario

Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni ai beni affidati in gestione, alle attrezzature e, in genere, a tutto quanto costituisce oggetto del presente contratto, salvo in presenza di specifica autorizzazione con atto scritto da parte del Concedente.

In caso di lavori non autorizzati, è fatto obbligo all'affidatario di ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi alla situazione originaria.

Art. 18 – Vigilanza e controllo.

Il Comune esercita attività di controllo sulla gestione dei beni da parte del concessionario mediante i funzionari/tecnici incaricati appartenenti agli uffici competenti. Gli incaricati dell'ente, il cui nominativo sarà comunicato al concessionario preventivamente, potranno accedere in ogni momento ai beni in concessione, qualificandosi opportunamente presso il custode, per le opportune verifiche che potranno attenersi ogni obbligo ed onere derivante dal presente contratto in capo al concessionario, sia relativamente all'uso della struttura che in merito agli aspetti tecnici di manutenzione/gestione dei beni, sopralluoghi e ispezioni da parte dell'ente per verificare il rispetto degli obblighi di manutenzione ordinaria/straordinaria e le modalità di utilizzo (es.: rispetto della prevalenza della destinazione d'uso), ecc. ecc..

Il Comune può sempre richiedere, assegnando un adeguato termine per ottemperare, che il concessionario produca opportuna documentazione dimostrativa dei fatti di gestione e de rispetto delle normative vigenti per le attività svolte nei beni in concessione. A seguito dei sopralluoghi e delle verifiche effettuate il personale del Comune provvederà alla redazione di apposito verbale che verrà notificato anche al concessionario e che potrà essere utilizzato anche per l'applicazione di penali come previsto.

Eventuali inadempienze da ritenersi gravissime saranno contestate per iscritto dall'Amministrazione la quale chiederà chiarimenti scritti al concessionario.

Comunque prima di notificare un qualunque provvedimento, anche di subentro totale o parziale del Comune nella gestione dell'attività, l'Amministrazione convocherà un formale incontro, del quale verrà redatto verbale. Successivamente a tale incontro le parti rimangono libere di agire per l'eventuale adempimento/inadempimento e risarcimento dei danni .

Art. 19 - Consegna dei beni – Cauzione Definitiva e Polizze Assicurative di Garanzia

La consegna dei beni avverrà in contraddittorio tra le parti alla firma, per accettazione senza riserve fra le parti, del “Contratto di Concessione del Servizio di Gestione degli Impianti di Trasporto Sciistici, delle piste di sci alpino e loro pertinenze e dei beni accessori della seggiovia quadriposto *"Busa Fonda Monte Longara"*, dal quale risulterà lo stato di conservazione degli ambienti e degli impianti tecnologici, nonché la consistenza e lo stato d'uso degli arredi e delle attrezzature.

Con la sottoscrizione del predetto Contratto di Concessione di Servizio, il concessionario accetta i beni e gli impianti nello stato di fatto in cui si trovano, riconoscendone l'idoneità.

Alla scadenza della concessione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione dei beni rispetto alla situazione esistente al momento della consegna, tenendo tuttavia conto anche delle opere di ristrutturazione, manutenzione straordinaria ed eventuali ampliamenti. Non è considerato danno la normale usura secondo il corretto utilizzo. Alla scadenza della concessione dovrà essere restituita tutta la documentazione tecnica e legale fino al momento detenuta dal concessionario. Di tutte le operazioni verrà dato atto in un verbale di riconsegna dei beni redatto in contraddittorio tra le parti. Qualora alla riconsegna dei beni si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature, dovuti a imperizia, incuria o mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria, essi verranno stimati e imputati al concessionario che dovrà quindi provvedere alla loro riparazione nei termini e con le modalità indicate dall'Amministrazione Comunale. In caso di inottemperanza all'obbligo di riparazione, il concedente escuterà la cauzione definitiva, restando comunque impregiudicate eventuali altre azioni per il ristoro integrale dei danni. Il concessionario assume la funzione e gli obblighi del "datore di lavoro" previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni; dovrà inoltre individuare il Responsabile della sicurezza dei beni, ai sensi del D.M. 18.3.96 e successive modificazioni e integrazioni. ("Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio d'impianti sportivi").

Per tutta la durata della concessione, il concessionario dovrà gestire i beni nel rispetto delle norme nazionali e regionali circa le condizioni igienico sanitarie, la sicurezza delle strutture e degli impianti tecnologici.

E' obbligo del concessionario adottare tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, degli utenti, degli atleti e di chiunque altro fruisca delle strutture. In caso di danni a persone o cose, la responsabilità civile è a carico del concessionario, intendendosi sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

Prima della stipula del contratto come previsto dall'art. 8 della Scrittura Privata il concessionario dovrà produrre al concedente:

- Cauzione Definitiva di garanzia pari al 10% del valore di concessione (valore di concessione per la durata di anni 12), come da D. lgs. 50/2016;
- Polizza di Assicurazione che tenga indenne il committente da tutti i rischi (polizza All Risks) e da qualsiasi causa derivante dall'esecuzione del servizio in concessione con il massimale unico di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), con validità dalla data di stipula del contratto di affidamento e fino al termine dell'appalto del servizio.

Sul concessionario rimane l'obbligo di adottare pronte misure di presidio in eventuali situazioni di pericolo per la pubblica incolumità. Il concessionario dovrà altresì comunicare al concedente, entro cinque giorni dal loro verificarsi o, se successivo, dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, qualsiasi inconveniente tecnico che possa pregiudicare la funzionalità degli impianti sportivi e/o la pubblica incolumità.

Al fine di assicurare l'esatto adempimento degli obblighi di manutenzione di cui all'art. 13 del capitolato speciale di appalto, prima della stipula del contratto, il concessionario dovrà costituire:

- Cauzione mediante Fidejussione Bancaria o Assicurativa per l'ammontare di € 100.000,00 (Euro Centomila//00), (polizza n....., emessa da in data

La polizza di cui al precedente comma esclude il beneficio della preventiva escussione del debitore e prevede l'escussione del fidejussore a semplice richiesta del Comune, col solo rilievo dell'inadempimento, senza facoltà di opporre eccezioni in tale sede.

Art. 20 – Personale

Il concessionario effettuerà la gestione del servizio con personale qualificato il cui numero e la cui organizzazione dovranno essere tali da garantire il regolare svolgimento del servizio anche in relazione al numero di giorni e alle ore di funzionamento dei beni e alla tipologia di attività svolta; In ogni caso, tutto il personale impiegato per il servizio deve possedere adeguata professionalità ed essere in possesso degli eventuali brevetti o attestati previsti dalla legge.

Il concessionario dovrà altresì individuare e comunicare formalmente al concedente il nominativo del direttore tecnico responsabile e coordinatore degli impianti, il quale dovrà garantire la propria reperibilità nei confronti dell'Amministrazione Comunale. Il concessionario dovrà quindi comunicare al concedente il numero di telefono cellulare al quale il direttore sarà reperibile; Il concessionario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, previdenziali, assistenziali e in materia di sicurezza dei lavoratori, come previsti dalle vigenti disposizioni normative e dai CCNL di categoria e integrazioni in vigore nell'ambito territoriale di riferimento. Il concessionario risponde in ogni caso dell'opera del personale utilizzato;

Art. 21 - Costi di accesso alle attività sportive organizzate.

Per quanto concerne i costi di accesso alle attività sportive svolte all'interno dei beni concessi in gestione viene previsto quanto segue:

- a) il concessionario fissa autonomamente i prezzi da applicare per l'accesso del pubblico e/o degli utenti tesserati/affiliati etc. alle attività sportive direttamente organizzate dallo stesso.
- b) le tariffe di utilizzo da parte di altre associazioni/società per attività sportiva senza scopo di lucro o per le attività patrociniate/sostenute dal Comune di Gallio ed Asiago, nonché per le associazioni aventi sede nel territorio comunale, sono definite d'intesa con il Comune sulla base di proposte formulate dal concessionario prima della stagione turistica invernale. Tali tariffe saranno comprensive di ogni spesa per l'uso della struttura e per il servizio di apertura e chiusura;
- c) i costi di utilizzo da parte di soggetti terzi per l'organizzazione di attività, eventi socio ricreativi, sono liberamente determinati dal concessionario, purché non in contrasto con la corretta fruibilità dei caroselli sciistici del comprensorio e relativo impianto del quale fanno parte.
- d) nelle ipotesi di cui alla lettera b) di cui sopra l'utilizzo da parte del Comune o associazioni dallo stesso autorizzate è a titolo gratuito. Sono invece escluse dall'onere del Concessionario le attività di gestione dell'evento stesso e di successivo ripristino delle piste ed aree sciabili con obbligo di rimozione paline dei tracciati – traguardi cabine cronometraggio – tende ausiliarie etc.

Il Concessionario è in ogni caso tenuto, per tutta la durata della concessione, a dare integrale attuazione a quanto stabilito dal presente articolo.

Art. 22 - Attività sottoposte alla preventiva autorizzazione dell'amministrazione

Atteso che i beni in concessione costituiscono un bene pubblico patrimoniale indisponibile e pertanto destinato alla realizzazione di specifici interessi della comunità amministrata, il Comune valuterà caso per caso se autorizzare o meno eventuali attività o comportamenti non disciplinati dal presente contratto in conformità all'interesse pubblico, che dovranno comunque essere comunicate preventivamente al Comune dal concessionario.

E' fatto in ogni caso divieto al concessionario di installare nei locali concessi in gestione qualsiasi apparecchio automatico o semiautomatico da gioco, quali slot macchine, ecc..

Art. 23- Diritti Pascolivi ed Attività di Malga

I diritti Pascolivi e le attività di Malga dovranno essere rispettati. Non si escludono accordi convenzionati per regolamentare le attività di Malga e Sportive

Art. 24- Smaltimento rifiuti pericolosi

Il concessionario dovrà provvedere allo smaltimento dei rifiuti classificati come pericolosi in base alla normativa vigente, tramite soggetti in possesso delle autorizzazioni di legge.

Il concessionario in qualità di utente privato con gestione in proprio di attività pubblica dovrà inoltre provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti non pericolosi prodotti dalla stessa attività in concessione, attraverso la fornitura e installazione di contenitori distinti appositamente dedicati (carta, vetro, plastica, allum...) sia all'interno e all'esterno della struttura in concessione, allo scopo di differenziare e permettere la successiva raccolta dei rifiuti da parte del soggetto incaricato allo smaltimento.

Art. 25 - Documentazione da tenere presso la stazione a valle seggiovia “Busa Fonda Monte Longara”

Il concessionario ha l'obbligo di tenere presso la stazione a valle della Seggiovia “Busa Fonda Monte Longara”- la seguente documentazione:

- Documentazione relativa alla sicurezza contro gli infortuni sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Registro degli interventi di manutenzione e di controllo effettuati, in cui deve essere indicata la data dell'intervento, la natura e gli esiti.
- Tutta la documentazione prevista per l'esercizio impianto seggioviario di risalita previsto dalla L.R. Veneto n° 21/2008.

Art. 26 - Rilascio licenze e autorizzazioni

Per le prestazioni inerenti la conduzione e la gestione dei beni in concessione, il concessionario dovrà attivarsi, con costi totalmente a suo carico, per l'ottenimento delle licenze, autorizzazioni amministrative, sanitarie, ecc., previste dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività.

Art. 27 - Cessione del contratto e concessione a terzi

Per tutta la durata del servizio è vietata, a pena di nullità, la cessione anche parziale del contratto. Per tutte le vicende soggettive che dovessero interessare l'esecutore del contratto si applica l'art.106 del D.Lgs. n.50/2016;

Fatto salvo quanto previsto dallo schema di contratto, è fatto inoltre divieto al concessionario di concedere a terzi la gestione dei servizi in concessione e/o parti di essa, ad eccezione delle sottoelencate attività accessorie e complementari, per le quali è consentito attivare rapporti contrattuali con terzi:

- Battitura piste di discesa in eventuale convenzione con i gestori impianti adiacenti
- Servizio di soccorso su piste ed impianto in caso di necessità mediante apposite convenzioni con soggetti abilitati
- eventuali lavori di ristrutturazione, manutenzione straordinaria, ampliamento dei beni;
- trattamento acqua, incluse analisi di laboratorio;
- servizi di pulizia;
- gestione calore/caldaia;
- custodia e sorveglianza dei beni
- manutenzioni degli impianti tecnologici.
- altre eventuali attività, previa comunicazione al concedente e sua autorizzazione.

Le imprese terze che gestiscono attività dovranno essere in possesso dei requisiti di qualificazione e professionalità richiesti dalla normativa del settore di riferimento e comunque dovranno offrire adeguate garanzie di affidabilità e professionalità.

Resta fermo che il concessionario rimane solo ed unico responsabile della concessione, nonché unico referente nei confronti del concedente e risponderà in proprio di eventuali inadempimenti anche da parte di terzi gestori.

Art. 28 – Penali

Il concessionario deve adempiere le obbligazioni derivanti dal presente contratto con massima diligenza. Qualora durante il rapporto dovessero emergere gravi inadempienze da parte del concessionario in relazione all'attività oggetto del presente contratto, il Comune, previa

contestazione scritta e dopo contraddittorio, del quale verrà redatto verbale, potrà applicare le seguenti penali:

- a) Penale da un minimo di € 100,00 ad € 3.000,00 in relazione alla gravità dell'omissione relativamente alla mancata esecuzione dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, fatti salvi gli interventi di competenza dell'amministrazione e gli oneri per gli interventi stessi. Gli interventi di Manutenzione rimangono comunque a carico del concessionario nei modi, termini e contenuti riportati dal presente Capitolato Speciale Prestazionale di Appalto che fa parte integrante del Contratto di Concessione.
- b) Penale da € 100,00 a € 5.000,00, in relazione alla gravità del fatto relativamente alla violazione delle prescrizioni di cui all'art. 4 e 5 del capitolato, rilevate dagli organi competenti, avuto riguardo di quanto previsto nell'offerta.

Allegati:

1. Planimetria Impianti Comunali di Trasporto Sciistici, "*Busa Fonda Monte Longara*",
SUDDIVISIONE IN LOTTI;
2. Planimetria Impianti Comunali di Trasporto Sciistici, "*Busa Fonda Monte Longara*", AREA
PARCHEGGI;